


1
Procedimento 4/2019 Liq.

TRIBUNALE DI GENOVA
SETTIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato

4/19
LIQ.
Rep. 199
D
19

sciogliendo la riserva;
vista l' istanza di liquidazione dei beni ai sensi dell' art. 14-ter della legge n. 3/2012 e la documentazione allegata depositata da Roberto Curtò;
vista la documentazione allegata;
vista la relazione del Dott. Marco Abbondanza in qualità di Organo di Composizione della Crisi e la documentazione allegata;
visto il decreto in data 29-3-2019/1-4-2019;
vista la memoria integrativa e la documentazione allegata depositata dal ricorrente il 9/4/2019;
vista l' ulteriore documentazione integrativa depositata il 10/4/2019;
viste le relazioni integrative del Dott. Marco Abbondanza;
visti i chiarimenti forniti alle udienze del 15/4/2019 e del 18/4/2019;
vista la relazione integrativa depositata all' udienza del 18/4/2019 dal Dott. Marco Abbondanza;
rilevato che la richiesta di "liquidazione dei beni" ex art. 14 ter e seg. della legge n. 3/2012 può essere accolta alla luce delle "integrazioni/precisazioni" della parte ricorrente e del Dott, Marco Abbondanza;
rilevato, invero, che è stata depositata dal Dott. Marco Abbondanza, professionista in possesso dei requisiti previsti dall' art. 28 della Legge Fallimentare nominato ai sensi dell' art. 15 della legge n. 3/2012, la relazione prevista dall' art. 14 ter, comma tre, della legge;
rilevato che la domanda è ammissibile perché Roberto Curtò ha svolto in passato attività di lavoro autonomo ed attualmente è dipendente di una società;
rilevato che sussiste la condizione di c.d. sovraindebitamento ai sensi dell' art. 6, secondo comma, lett. a), della legge n. 3/2012 tenuto conto dell' ingente esposizione debitoria nei confronti dell' Agenzia delle Entrate – Riscossione e dell' evidente squilibrio tra tali obbligazioni e il patrimonio del debitore prontamente liquidabile per farvi fronte come descritto in atti;
rilevato che è stata prodotta la documentazione prevista dagli artt. 9, comma 2, e 14-ter, comma 3,

IL GIUDICE
Dott. Roberto Bonino


della legge n. 3/2012;

rilevato che il professionista ha dichiarato che la documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda è completa ed attendibile;


rilevato che non risultano atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni atteso che con il ricavato della vendita dell' immobile di _____, nel mese di luglio 2018 ad un prezzo congruo, come risulta dalla documentazione in atti, di spettanza del debitore proprietario della quota indivisa di $\frac{1}{2}$, è stato estinto il mutuo ipotecario acceso al momento dell' acquisto del bene e pagate le rate della rottamazione della cartelle esattoriali ed il saldo residuo è stato messo a disposizione della liquidazione per il pagamento dei debiti nei confronti dell' Agenzia delle Entrate - Riscossione (documenti prodotti in atti);

rilevato che il reddito da lavoro dipendente dell' istante è compreso nella liquidazione, ai sensi dell' art. 14 ter, sesto comma, lett. b) e 14-quinquies, secondo comma, lett. f), nella misura di $\frac{1}{5}$ dello stipendio netto mensile e, comunque, nella misura non inferiore ad € 250,00 al mese; secondo la prospettazione del ricorrente lo stipendio netto mensile è pari ad 1.050,00/1.040,00 e le spese medie mensili, peraltro non documentate, possono in misura congrua essere determinate nella misura di circa € 750,00 (l' elenco delle spese prodotto quale documento 11) indica una somma pari ad € 640,00 mentre il prospetto a pagina 14 del ricorso indica, senza alcuna plausibile giustificazione e senza alcuna documentazione, la diversa somma di € 840,00) tenuto conto che il debitore vive da solo e che il canone di locazione dell' immobile dove abita viene pagato dal padre come indicato in ricorso e come da impegno in atti;

rilevato, invece, che le maggiori somme percepite dal debitore devono essere lasciate nella disponibilità di Roberto Curtò per le esigenze del suo mantenimento;

rilevato che nella liquidazione sono comprese per legge "tutti i beni" del debitore ex art. 14 ter, primo comma, della legge n. 3/2012, fatta eccezione per le "cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge" ex art. 14 ter, sesto comma, lett. d): in particolare nella liquidazione sono compresi i veicoli di cui il debitore è proprietario anche se il motoveicolo Vespa targata può essere provvisoriamente lasciato nella disponibilità del debitore sino alla vendita ex art. 14 quinquies, secondo comma, lett. e), della legge n. 3/2012 per le necessità degli spostamenti dalla abitazione al luogo di lavoro;

ritenuto, quindi, che può essere disposta l' apertura della procedura di liquidazione ai sensi dell' art.

15.01.2019
A. Cortina




14 quinquies della legge n. 3/2012;

P.Q.M.

Visto l' art. 14 quinquies della legge n. 3/2012

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni e crediti di Roberto Curtò fatta eccezione per i crediti impignorabili e le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

NOMINA

liquidatore il Dott. Marco Abbondanza, con studio in Genova;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;

DISPONE

che il liquidatore formi l' inventario di tutti i beni da liquidare e comunichi a tutti i creditori l'apertura del procedimento ai sensi dell' art. 14 sexies della legge n. 3/2012;

FISSA

nella misura di 1/5 dello stipendio netto mensile e, comunque, **nell' importo non inferiore ad € 250,00 mensile**, la quota del reddito da lavoro dipendente compresa nella liquidazione;

ORDINA


la trascrizione del decreto nel P.R.A. a cura del liquidatore;

ORDINA

la consegna al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio da liquidare autorizzando Roberto Curtò ad utilizzare sino alla vendita il motociclo Vespa Piaggio targato ;

DISPONE

che, a cura del professionista nominato liquidatore ed a spese del ricorrente, vengano immediatamente pubblicati la domanda ed il presente decreto, sul sito internet del Tribunale di Genova, sezione pubblicità legale, **PREVIO OSCURAMENTO DELLE PARTI RELATIVE AI "DATI SENSIBILI" DEL DEBITORE E DELLE PARTI CHE RIGUARDANO SOGGETTI TERZI RISPETTO AL DEBITORE**, con conseguente fondo spese di € 300,00, salvo conguaglio,



che dovrà essere corrisposto dalla ricorrente alla professionista nominata liquidatore senza indugio, secondo le modalità dalla stessa professionista indicate.

Si comunichi a cura della Cancelleria

Genova 18 Aprile 2019

Il Giudice designato

Dott. Roberto Bonino



Deposito in Cancelleria
19. 04. 19
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Antonella Bianco



E' copia conforme all'originale
Genova, il 21/04/2019



IL CANCELLIERE

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Costanza PARADISO)

